

STATUTO

Art. 1 - Costituzione della Fondazione, denominazione, sede

1. Per iniziativa della Fondazione Pisa e dell'Associazione Genitori per l'Assistenza e la Cura dei Bambini Affetti da Leucemia e Tumori - A.G.B.A.L.T. ODV (di seguito indicata come A.G.B.A.L.T.), che hanno costituito in data 23 giugno 2005, per atto notaio dott.ssa Barbara Bartolini, L'ISOLA DEI GIRASOLI - ASSOCIAZIONE ONLUS, iscritta dal 22.12.2005 al n. 486 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, allora assumendone la qualità di soci, è costituita, per trasformazione della predetta Associazione, la FONDAZIONE L'ISOLA DEI GIRASOLI - ETS (di seguito, Fondazione) in conformità alle disposizioni inderogabili di cui al D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

2. Sino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore la Fondazione utilizzerà la denominazione di FONDAZIONE L'ISOLA DEI GIRASOLI - ONLUS.

3. A decorrere dal termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, la Fondazione utilizzerà la denominazione e l'acronimo ETS di cui al comma 1, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

4. La Fondazione ha sede legale in San Giuliano Terme, Località Carraia, n.2.

5. Con deliberazione del proprio consiglio direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove.

Art. 2 - Finalità e scopi

1. La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro, con l'intento di realizzare e gestire, anche indirettamente, immobili da adibire alla ospitalità temporanea e gratuita di giovani e dei loro familiari che prestano per l'occasione assistenza ai medesimi, affetti da patologie oncologiche ed ematologiche e che sono sottoposti a terapia e cura presso presidi sanitari specialistici. Per la realizzazione del suo scopo la Fondazione potrà anche promuovere una rete di collaborazione tra le cooperative, le associazioni - anche di volontariato - e di queste con gli enti pubblici e privati operanti nella medesima direzione.

Art. 3 - Attività

1. La Fondazione svolge in via principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

d) attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

e) beneficenza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate riferite alle categorie deboli contemplate al precedente art. 2 o di attività di interesse generale.

2. In particolare, l'attività di interesse generale della Fondazione riguarda la realizzazione e/o la gestione di unità immobiliari atte a fornire gratuitamente alloggio e servizi assistenziali e socio-sanitari a giovani, e relativi accompagnatori, affetti da patologie oncologiche ed ematologiche sottoposti per un determinato intervallo di tempo a terapia e cure presso presidi sanitari specialistici.

3. A tale fine, nel rispetto della normativa vigente, la Fondazione assicura, direttamente o indirettamente, lo svolgimento dell'attività di gestione tecnico amministrativa delle strutture immobiliari di cui ha disponibilità, garantendone agli aventi titolo come sopra individuati la fruizione di servizi di ospitalità, accoglienza ed assistenza socio sanitaria nonché, laddove occorra, a cura e competenza esclusiva delle competenti strutture sanitarie, la prestazione di assistenza medica, paramedica ed infermieristica. La Fondazione cura altresì l'organizzazione di servizi di trasporto dei predetti soggetti aventi titolo, nonché la disponibilità di apparati per lavanderia, pulizia etc.

4. La Fondazione inoltre potrà realizzare e gestire nelle proprie strutture iniziative di istruzione, formazione ed aggiornamento, anche in collaborazione e cooperazione con soggetti, istituzioni ed enti pubblici e privati operanti nel campo della istruzione, formazione ed aggiornamento, nell'ambito di materie e discipline relative alla assistenza infermieristica, paramedica e di supporto sociale ai giovani i cui familiari fruiscono della predetta ospitalità.

5. In relazione a tali scopi ed attività, la Fondazione potrà concedere a terzi, a titolo oneroso o gratuito ed a carattere temporaneo o permanente, locali e/o attrezzature di sua proprietà, per una migliore fornitura di servizi specialistici di interesse degli assistiti; potrà fornire a terzi, a titolo gratuito od oneroso, prestazioni di servizio a carattere temporaneo o permanente. Per il perseguimento degli scopi indicati, la Fondazione farà ricorso ai mezzi ed alle professionalità proprie e/o messe a disposizione dai fondatori, oppure anche alle risorse ed opportunità disponibili sul

mercato.

6. La Fondazione potrà, inoltre, compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, finanziaria - nel rispetto della normativa vigente e comunque non nei confronti del pubblico - locativa, ipotecaria, utile e/o necessaria per il conseguimento delle finalità sociali; potrà inoltre costituire o essere socia in altre associazioni, imprese e società od enti con oggetto esclusivamente collocato nell'area del sociale, uguale, affine o complementare al proprio per il conseguimento degli scopi istituzionali.

7. La Fondazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, entro i limiti ed alle condizioni stabilite dall'art. 6 del Codice del Terzo settore.

8. La Fondazione può altresì realizzare attività di raccolta fondi, entro i limiti ed alle condizioni stabilite dall'art. 7 del Codice del Terzo settore.

Art. 4 - Patrimonio

1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dai beni destinati a costituire il fondo di dotazione all'atto della trasformazione;
- b) da rapporti giuridici attivi e passivi esistenti all'atto della trasformazione;
- c) dai beni immobili e mobili ad oggi detenuti e da quelli che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo;
- d) da elargizioni e contributi da parte di Enti e privati;
- e) dalle somme derivanti dagli avanzi di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione vorrà destinare ad incremento del patrimonio.

Art. 5 - Entrate

1. Per il conseguimento dei propri scopi la Fondazione si avvale:

- a) dei contributi erogati dai Fondatori per la realizzazione di specifici progetti dallo stesso soggetto approvati nel quadro di accordi ed intese anche a carattere pluriennale;
- b) dei contributi erogati da Enti pubblici e privati in relazione agli accordi convenzionali stipulati con gli stessi;
- c) dei finanziamenti e contributi derivanti dalla partecipazione a bandi pubblici e privati per la realizzazione di progetti ed attività coerenti con il proprio scopo istituzionale;
- d) di fondi raccolti attraverso raccolte fondi, sia occasionali sia in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore;
- e) di avanzi degli esercizi precedenti, in tal modo destinati;
- f) di proventi delle attività di interesse generale o diverse della Fondazione, e di ogni altra entrata a qualsiasi titolo pervenuta, ivi compreso l'eventuale sfruttamento di brevetti e di altri mezzi di protezione delle opere dell'ingegno.

Art. 6 - Organi

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente della Fondazione
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) l'Organo di Controllo.

Art. 7 - Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione svolge le seguenti funzioni:
 - a) è il rappresentante legale della Fondazione;
 - b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
 - c) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, ove non sia stato nominato il Direttore di cui al successivo art. 10;
 - d) assicura l'osservanza dello Statuto e sovrintende alle attività e all'amministrazione della Fondazione stessa.
2. Il Presidente in caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente con funzione vicaria.

Art. 8 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo amministrativo della Fondazione ed è composto da 4 membri, di cui due nominati dalla Fondazione Pisa e due nominati da A.G.B.A.L.T. entro i trenta giorni antecedenti la scadenza dell'organo. Ove il fondatore competente non provveda alla nomina entro il predetto termine, il potere di nomina spetta in via esclusiva all'altro fondatore. I Fondatori di comune accordo definiscono altresì gli eventuali compensi annui da riconoscere ai componenti del Consiglio di Amministrazione valevoli per la durata del mandato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, c.3, lett. a) del Codice del Terzo settore.
2. Il Presidente ed il Vice Presidente sono rispettivamente indicati dalla Fondazione Pisa e da A.G.B.A.L.T. nell'ambito delle nomine di propria competenza.
3. Il mandato del Consiglio di Amministrazione dura sei anni.
4. In caso di anticipata cessazione dalla carica di un componente il Consiglio di Amministrazione, il potere di sostituzione spetta al Fondatore che lo aveva nominato. Ove il fondatore competente non provveda alla sostituzione entro il termine di trenta giorni si applica il secondo periodo del precedente comma 1. Il sostituto dura nella carica per il periodo residuo che sarebbe spettato al sostituito.
5. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione che provvede alla sua convocazione e alla formazione dell'ordine del giorno.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Il Consiglio di Amministrazione:
 - a) approva il bilancio preventivo e le relative variazioni, il bilancio consuntivo;
 - b) approva il bilancio sociale;
 - c) delibera gli eventuali regolamenti attuativi dello Statuto e quelli eventualmente necessari a disciplinare l'attività della Fondazione;

- d) può istituire la figura del Direttore, procedendo alla relativa nomina e determinandone il compenso;
- e) assume il personale dipendente di ogni ordine e grado definendone le competenze, le funzioni ed i compensi nonché gestendone i relativi rapporti contrattuali, nel rispetto dell'art. 16 del Codice del terzo settore; nell'esercizio di tale funzione, attesta l'eventuale sussistenza delle comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire le specifiche competenze per lo svolgimento delle attività di interesse generale nel campo degli interventi e delle prestazioni sanitarie e della ricerca scientifica di particolare interesse sociale al fine di superare i limiti di cui all'art. 8, c.3, lett. b) del Codice del Terzo settore;
- f) può delegare a uno dei propri componenti in possesso di adeguati e specifici requisiti professionali determinate funzioni di gestione tecnica ed amministrativa delle strutture operative della Fondazione; in tal caso, il Consiglio determina il contenuto, le condizioni ed i limiti cui è sottoposto l'esercizio della delega e l'eventuale remunerazione specifica, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, c.3, lett. a) del Codice del Terzo settore;
- g) può delegare a uno o più dei propri componenti, ed anche a terzi, particolari funzioni o incarichi;
- h) assume ogni altra decisione necessaria per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione e per il suo funzionamento.

8. Delle adunanze e delle deliberazioni viene redatto verbale da trascriversi nel libro verbali del Consiglio di amministrazione.

Art. 9 - L'Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo della Fondazione ha carattere monocratico ed è nominato a turno da ciascun Fondatore, in occasione del periodico rinnovo dell'organo, entro i 30 giorni antecedenti la sua scadenza. Ove il Fondatore competente non provveda alla nomina entro il predetto termine, il potere di nomina spetta in via esclusiva all'altro Fondatore.
2. I titolari dell'Organo di controllo sono scelti fra i soggetti di cui all'art. 2397, co. 2, c.c. Si applica l'art. 2399 c.c.
3. In caso di anticipata cessazione dalla carica del titolare dell'Organo, il potere di sostituzione spetta al Fondatore che lo aveva nominato. Ove il fondatore competente non provveda alla sostituzione entro il termine di trenta giorni si applica il secondo periodo del precedente comma 1. Il sostituto dura nella carica per il periodo residuo che sarebbe spettato al sostituito.
4. I Fondatori definiscono di comune accordo l'eventuale compenso da riconoscere al titolare dell'Organo di Controllo valevole per la durata del mandato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, c.3, lett. a) del Codice del Terzo set-

tore.

5. L'Organo di Controllo dura in carica sei anni ed i termini del suo mandato coincidono con quelli previsti per il Consiglio di Amministrazione.

6. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8.

7. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, chiedendo agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

8. L'Organo di Controllo partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e predispone la relazione di commento al bilancio consuntivo del singolo esercizio.

9. L'Organo di controllo, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del Codice del Terzo settore, esercita la funzione di revisione legale dei conti. In tal caso, i componenti dell'organo di controllo sono scelti fra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

10. Dell'attività dell'Organo di controllo viene redatto verbale da trasciversi in un apposito libro verbali.

11. L'Organo di controllo può essere affiancato da un Organismo di vigilanza, istituito ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. In tal caso l'Organismo ha caratteri monocratico ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di cui al precedente comma 1, fra soggetti in possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità, professionalità.

Art. 10 - Il Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed opera alle sue immediate dipendenze.

2. Il Direttore svolge le funzioni di capo della struttura di cui assicura il corretto funzionamento, la corretta gestione delle risorse di ogni tipo disponibili ed il rispetto della normativa di settore sotto ogni profilo.

3. Il Direttore provvede ad istruire gli atti del Consiglio d'Amministrazione e dà esecuzione alle relative delibere per quanto di propria competenza.

4. Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione con funzioni di segretario verbalizzante.

5. Il Direttore assicura la corretta tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili.

6. Il Direttore deve essere in possesso di adeguati requisiti di competenza ed esperienza professionale con particolare riferimento alla componente gestionale ed amministrativa.

Art. 11 - Esercizio sociale e Bilancio.

1. L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera il bilancio di previsione ed il programma di attività annuale, entro il 30 novembre dell'anno precedente quello cui si riferisce.
3. Il Consiglio di Amministrazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, approva il bilancio consuntivo.
4. Il bilancio è formato nel rispetto dell'art. 13 del Codice del Terzo settore.
5. Il Consiglio di amministrazione documenta nella relazione di missione il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale.
6. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie.
7. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Si osserva quanto previsto dall'art. 8 del Codice del Terzo settore.

Art. 12- Bilancio sociale e trasparenza

1. La Fondazione adotta, al superamento dei limiti di cui all'art. 14, c. 1 del Codice del Terzo Settore, un bilancio sociale nel rispetto delle linee guida previste dal medesimo articolo. Il bilancio sociale è pubblicato nel sito internet della Fondazione.
2. La Fondazione assicura, nello svolgimento delle proprie attività, elevati livelli di trasparenza, anche attraverso il proprio sito internet. Al superamento dei limiti di cui all'art. 14, c. 2 del Codice del Terzo settore, rende pubblici sul sito internet della Fondazione eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di controllo e ai dirigenti.

Art. 13 - Volontari

1. La Fondazione può avvalersi direttamente di volontari nello svolgimento delle proprie attività, ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo settore. In tal caso, la Fondazione è obbligata ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo settore.
2. Nel caso in cui i volontari svolgano la loro attività in modo non occasionale, la Fondazione è altresì tenuta a registrarli in un apposito registro.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, en-

tro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione. È ammissibile il rimborso autocertificato di cui all'art. 17, c.4 del Codice del Terzo settore, nei casi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito, con la Fondazione.

Art. 14 - Durata della Fondazione

1. La Fondazione ha una durata illimitata.

Art. 15 - Modifiche statutarie

1. Eventuali modifiche del presente statuto sono predisposte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e proposte formalmente ai Fondatori. Esse assumono efficacia a tutti gli effetti solo dopo che sia intervenuta esplicita e formale approvazione da parte dei Fondatori.

Art. 16 - Scioglimento e liquidazione

1. La Fondazione si estingue:

- a) in caso di comprovata impossibilità di raggiungimento degli scopi istituzionali;
- b) a seguito del venire meno, per qualunque causa, dei mezzi patrimoniali, ovvero per l'insufficienza di questi a consentire il raggiungimento degli scopi statutari;
- c) a seguito di disposizioni dell'Autorità Governativa su istanza di qualunque interessato.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa della Fondazione, il patrimonio residuo e le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività, andranno devolute in via prioritaria ad altri enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 9 del Codice del terzo settore.

Art. 17 - Disposizioni finali

1. Il Consiglio di Amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto rimane in carica sino alla scadenza del mandato.

2. L'Organo di controllo è nominato all'atto della trasformazione dalla Fondazione Pisa, rimane in carica sino alla scadenza del mandato di cui al comma 1 e assume immediatamente le funzioni indicate all'art. 9 dello statuto.

3. In attesa dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, la Fondazione è soggetta a quanto previsto al d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, ed è iscritta all'anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

4. Ai fini di cui al comma 3, in particolare, la Fondazione fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo

settore:

- a) svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all'art. 10, c.1, lett. a), n. 1), 2), 3) del d.lgs. n. 460 del 1997. Può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;
- b) rispetta quanto previsto dall'art. 10, c.6, lett. c) del d.lgs. n. 460 del 1997;
- c) utilizza la denominazione di Fondazione L'Isola dei Girasoli - ONLUS in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, la Fondazione assume denominazione di cui all'art. 1, c. 1, del presente statuto;
- d) in caso di scioglimento prima del termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

F.to Maurizio Sbrana

" Barbara Bartolini Notaio

===*===*===

Certifico io sottoscritto, dott. Barbara Bartolini, notaio in Pisa, iscritto al distretto notarile di Pisa, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale allegato sotto la lettera "A" all'atto ai miei rogiti in data 24 ottobre 2019, repertorio 22998, fascicolo 11593, registrato a Pisa il 28 ottobre 2019 al n. 7469 serie 1T su supporto cartaceo, ai sensi degli artt. 22 d.lgs. 82/2005 e 68-ter l. 89/1913.

Consta in detto formato di pagine 9 (nove) oltre la presente.
Pisa, 9 febbraio 2026

Firmato digitalmente: Barbara Bartolini Notaio